

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

85° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244) (D'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435) (D'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636) (D'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri);

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973) (D'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed

altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1149, 1150, 1155
BOLDRINI 1150, 1155
DE CAROLIS, relatore alla Commissione 1150, 1155
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 1151

Discussione e approvazione:

« Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici » (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 1148, 1149
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 1149
GATTO Eugenio, relatore alla Commissione 1149

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (1789):

PRESIDENTE 1146, 1147
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 1147

FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 1146
	1147
MARIANI	1147
TEDESCO TATO Giglia	1147

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

BOLDRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria** » (1789)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria ».

Comunico alla Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Ne do lettura: « La 1^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza »; « La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere su di esso il proprio parere favorevole. La Commissione fa, quindi, presente che secondo le indicazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, il capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi presenta una capienza sufficiente per sostenere l'onere derivante dal provvedimento ».

Il parere della 12^a Commissione non è ancora pervenuto.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1789 risponde alle esigenze derivanti dalla carenza di personale sanitario negli istituti di prevenzione e di pena.

L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che riguardava l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartiene ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, limitava l'efficacia della legge stessa al 31 dicembre 1971 nella speranza che entro tale data entrasse in vigore la nuova normativa sulla riforma sanitaria. Poiché tale normativa non è ancora entrata in vigore, si propone l'approvazione del provvedimento in esame che ha un carattere di urgenza determinato dalla impossibilità di reperire professionisti disposti a relegare se stessi e le proprie famiglie nelle sedi delle colonie penali, particolarmente disagiate, con una retribuzione irrisoria e senza la possibilità di svolgere *in loco* la libera professione. Il Ministero per coprire i posti vacanti ha bandito per ben due volte un concorso, ma entrambe le volte è andato deserto. Si aggiunga, inoltre, che se finora il Ministero era riuscito ad assicurare il servizio sanitario negli istituti di Pianosa e di Capraia richiedendo e ottenendo dal Ministero della difesa il comando nelle suddette isole di ufficiali medici, d'ora in poi non potrà fare più affidamento su detto personale medico militare perchè lo stesso Ministero della difesa ha fatto sapere, a più riprese, di non poterne più assicurare la permanenza in tali sedi.

Pertanto, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si provvede a prorogare l'efficacia della legge 9 ottobre 1970, n. 740, fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria.

Con gli articoli 2 e 3 si fissano i nuovi compensi lordi mensili che per i medici in servizio nelle isole di Asinara, Gorgona, Pianosa e Capraia sono aumentati a lire 500.000

2^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1975)

e per quelli in servizio nelle case di lavoro all'aperto di Is Arenas, Isili e Mamone a lire 350.000 e, al tempo stesso, sono ridotti della metà qualora detti medici siano anche titolari di condotta medica. Per gli altri medici incaricati in altre sedi il compenso lordo mensile è fissato in lire 109.000, 89.000 e 74.000.

Con l'articolo 4 si provvede alla modifica della tabella B allegata alla legge n. 740 e con l'articolo 5 si precisa che il maggiore onere finanziario, derivante dall'applicazione del provvedimento, di appena lire 31.090.035 annue, trova ampia capienza nello stanziamento di cui al capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1974 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

L'articolo 6, infine, determina le date di decorrenza: dal 1° gennaio 1972 per quanto riguarda la proroga dell'efficacia della legge del 1970, e dalla data di entrata in vigore della presente legge per quanto riguarda gli aumenti retributivi.

Richiamando ancora l'attenzione sul carattere di urgenza del provvedimento, ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Pur essendo favorevole al provvedimento, di cui il relatore ha sottolineato l'urgenza, non possiamo non lamentare che a cinque anni di distanza dall'approvazione della legge n. 740 del 1970, anch'essa presentata come misura urgente, siamo ancora allo stesso punto per quanto riguarda l'attuazione della riforma sanitaria. Il grave aspetto politico della questione è che noi continuiamo ad adottare misure parziali di emergenza in attesa della riforma e ci troviamo a ripetere, a distanza di tempo, cose già dette in precedenza.

MARIANI. Riconoscendone l'urgenza, sottolineata dal relatore e ammessa dalla senatrice Tedesco Tatò, dichiaro di essere favorevole all'immediata approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Desidero sottolineare che a me sembra sia nostro dovere approvare un disegno di legge che riveste un carattere di urgenza e che è stato trasmesso dal Governo alla Presidenza del Senato fin dal 23 agosto 1974.

Quanto ai rilievi della senatrice Tedesco Tatò ritengo che sarebbe inopportuno addentrarci nella questione della riforma sanitaria che è già in discussione presso le sedi competenti.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Rigrazio il relatore per la sua ampia ed approfondita relazione; da parte mia non mi rimane che sollecitare l'approvazione del provvedimento ribadendone l'urgenza.

Per quanto riguarda la riforma sanitaria, di cui si sta discutendo nella sede competente, non mi sembra che sarebbe particolarmente utile che qui, oggi, il Governo affrontasse un'autocritica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria ».

La prima parte di questo articolo contiene un errore.

L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è infatti costituito da un solo comma. propongo pertanto che le parole: « Il primo comma dell'articolo » siano sostituite con le altre: « L'articolo ».

2^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1975)

Metto ai voti il suddetto emendamento.
(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B — quadri 1 e 2 — allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 500.000 e di lire 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella — quadri 3, 4 e 5 — spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 109.000, 89.000 e 74.000 ».

(È approvato).

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B — quadri 1 e 2 — sono ridotti rispettivamente a lire 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica ».

(È approvato).

Art. 4.

I quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue:

« Quadro 1

Compenso mensile lordo . . . L. 500.000

Asinara	C.L.A.
Gorgona	C.L.A.
Pianosa	Stab. penit.
Capraia	C.L.A. »

« Quadro 2

Compenso mensile lordo . . . L. 350.000

Is Arenas	C.L.A.
Isili	C.L.A.
Mamone	C.L.A. »

(È approvato).

Art. 5.

All'onere annuo di lire 31.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 6.

La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici » (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno

2^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1975)

di legge: « Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici », già approvati dalla Comera dei deputati.

Prego il senatore Eugenio Gatto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GATTO EUGENIO, *relatore alla Commissione*. Con il disegno di legge al nostro esame si intendono uniformare le tariffe per le prestazioni professionali dei chimici a quelle delle altre categorie; si tratta cioè di adottare la medesima procedura che si segue per la determinazione delle tariffe per le altre professioni.

Tali norme sono contenute in un articolo unico che è semplicissimo e che ritengo possa essere senz'altro approvato, in quanto con esso si adegua la situazione, riferita alle prestazioni di questa categoria, a quella di altre categorie professionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il relatore ha indicato la necessità di adeguare le tabelle dei chimici a quelle degli altri professionisti.

Poichè si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, raccomanderei l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Seguito della discussione congiunta in un testo unificato e rinvio dei disegni di legge:

« **Modificazioni all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane** » (244), d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito;

« **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari** » (435), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;

« **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali** » (636), d'iniziativa dei senatori Paziienza ed altri;

« **Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio** » (973), d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio** », d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Lindner, Bernardi e Revelli; « **Modificazioni all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane** », d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; « **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari** », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Fermariello, Petrella e Giovannetti; « **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali** », d'iniziativa dei senatori Paziienza, Nencioni e Pepe.

Do la parola al relatore, senatore De Carolis.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Debbo dire solamente che la Commissione finanze e tesoro ha esaminato il testo unificato dei disegni di legge ed ha comunicato di non avere nulla da osservare per ciò che concerne la sua competenza.

Mi pare invece ci fossero alcune riserve che dovevano essere sciolte da parte del rappresentante del Governo, soprattutto per quanto concerne il Ministero dell'industria che sollevava, credo, obiezioni sui crediti speciali, considerato che in questo progetto di riforma dell'ordine dei privilegi, viene posposta una serie di crediti per l'acquisizione di un grado precedente.

C'era poi ancora da definire la questione della posposizione di alcuni crediti per imposte e, innanzitutto, la necessità di conoscere il pensiero del rappresentante del Governo, per l'assenso del Ministero competente, circa la collocazione che era stata proposta nel testo unificato anche delle imposte derivanti dal nuovo sistema di tassazione secondo la riforma tributaria.

Si attendeva infine il parere del Governo in merito alla modifica che interessa gli istituti di previdenza.

PRESIDENTE. La discussione generale è stata aperta e chiusa il 17 ottobre 1973.

BOLDRINI. Vorrei sciogliere le riserve che avevo espresso in sede di discussione generale quando, cioè, pur approvando i criteri del relatore sul testo unificato, avevo manifestato alcune riserve di ordine specifico.

In realtà, i criteri seguiti dal relatore sono da condividere per quanto riguarda soprattutto la precedenza accordata ai crediti di lavoro, il che naturalmente porta la materia dei privilegi nell'ambito della Costituzione attuale e dissipa ogni residuo dubbio.

La riserva che si esprime per quanto riguarda i crediti speciali in rapporto alla posposizione ai crediti di lavoro — sia esso autonomo o subordinato — ha in realtà una

lunga storia nella legislazione italiana ed ha trovato spesso da parte del Governo e, qualche volta, del Parlamento, inauditi appoggi, allorchè in sede di leggine speciali furono preferiti certi crediti speciali a danno delle retribuzioni dei lavoratori, soprattutto in presenza di grossi fallimenti.

Infatti, in presenza di certi fallimenti, furono emanate delle leggine che privilegiano i crediti speciali.

Il problema di cui ora ci dobbiamo occupare è, essenzialmente, di carattere costituzionale.

Poichè sappiamo che la Costituzione attribuisce infatti un connotato di sacralità a tutti gli aspetti che interessano il mondo del lavoro, se ne conclude che rientrano in questo concetto i crediti di lavoro, quelli della cooperazione del lavoro autonomo e la tutela diretta, in senso generale, dei lavoratori stessi. Di conseguenza occorre riformare il privilegio che si accorda in via preferenziale a questo tipo di crediti speciali previsti in alcune leggine di favore a beneficio del capitale finanziario o delle rendite parassitarie poichè, in caso contrario, rischieranno di far portare la legge davanti alla Corte costituzionale.

Vorrei ora sottolineare un argomento che è già stato accennato dal relatore. Si tratta dei crediti per il salario indiretto, cioè dei contributi per la sovvenzione della vecchiaia, i quali vengono ad essere posposti ai crediti speciali pur avendo il primo posto nell'articolo 2778 del codice civile. Essi vengono quindi ad essere posposti ai crediti di lavoro autonomo e ciò potrebbe anche essere accettato, trattandosi quasi sempre di crediti derivanti da puro lavoro di imprese artigiane autonome, ma quello che più interessa è che nei confronti del credito per i contributi ai fondi speciali viene riproposta ancora una dicotomia che oggi non ha più ragione di essere.

Prego il relatore di volermi seguire nel ragionamento, poichè parlo della dicotomia prevista dalla legge del 1967 che spezzava in due tronconi i crediti per gli istituti di previdenza: uno, di carattere privilegiato in via assoluta, concorreva con i salari, mentre l'altro, che oggi troviamo al numero 8,

riguarda i crediti per contributi previdenziali e assistenziali di natura diversa da quelli indicati dal precedente numero 1, e non ha più ragione di essere.

Oggi, nel momento cioè in cui si afferma che i crediti di lavoro autonomo vanno collocati addirittura dopo le spese di giustizia e con privilegio anche sui crediti speciali, si ripropone la dicotomia per quanto riguarda i crediti e i contributi previsti all'articolo 5, un articolo che oggi non ha più ragione d'essere.

Se siamo giunti al punto di dare un privilegio anche posposto ai crediti speciali, pur accettando di malgrado l'impostazione del relatore, occorre quanto meno unificare il n. 8 con il n. 1 del nuovo articolo 2778 del codice civile, in modo da rendere uniforme ed anche accettabile il fatto che i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale vengano posposti ai crediti speciali, cioè all'ipoteca, ai crediti riguardanti la rendita fondiaria, ai crediti riguardanti la rendita bancaria, il capitale finanziario, eccetera. Ripeto, perciò, che io accetto di malgrado il fatto che questi crediti siano stati posti al n. 1 del nuovo articolo 2778 del codice civile ma, una volta accettato questo principio, occorre unificare i nn. 1 e 8 poichè la dicotomia non ha più ragione d'essere.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche per dovere di correttezza nei confronti del Ministero delle finanze che ha fatto pervenire questo documentato parere, desidero leggerlo integralmente.

« Con riferimento al disegno di legge in oggetto, nel testo modificato dalla Commissione giustizia del Senato, attualmente in discussione, si osserva quanto segue:

1) Come è noto, in sede di riforma tributaria, il legislatore fu chiamato a risolvere un delicato problema di coordinamento tra le disposizioni del codice civile in materia di privilegi e le nuove norme fiscali. Dette disposizioni del codice civile presuppongono, infatti, un sistema di imposizione diretta di

carattere prevalentemente reale (menzionando espressamente i crediti dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile e per il tributo fondiario), in tal modo urtando col sistema introdotto dalla normativa vigente in materia tributaria, che ha riguardo non al singolo cespite produttivo di redditi ma al reddito complessivo del soggetto di imposta.

Anzichè modificare, anche sotto il profilo terminologico, le disposizioni civilistiche che prevedono privilegi in ordine ai crediti dello Stato per i tributi diretti con il sistema della rielaborazione del testo della norma, in sede di riforma si preferì mantenere inalterate le disposizioni stesse, mutandone tuttavia il contenuto mediante particolari disposizioni di raccordo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Anche nell'ambito delle imposte dirette, e in relazione alla istituzione di nuovi tributi, come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili (INVIM), l'esigenza di coordinamento venne soddisfatta con lo stesso strumento del raccordo da parte della sopravvenuta norma fiscale, lasciandosi inalterato il testo delle norme di diritto civile (si veda, ad esempio, l'articolo 62 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione all'articolo 2778 del codice civile).

Del resto, analogo strumento era stato adottato anche in occasione della emanazione del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per armonizzare le disposizioni delle norme fiscali con quelle in materia di privilegi, del codice civile.

Sulla base di tale premessa, appare chiaro, ad esempio, che la mera sostituzione dell'articolo 2778 del codice civile (« Ordine degli altri privilegi sui mobili ») con una disposizione che tenga conto dei mutamenti intervenuti nel sistema tributario, con esplicita menzione — nell'ordine dei privilegi sui mobili — delle imposte di nuova istituzione,

non è sufficiente a salvare la coerenza legislativa della normativa civilistica dedicata ai privilegi fiscali, soprattutto perchè, incidendo tale norma sulle disposizioni di raccordo contenute nei decreti delegati della riforma tributaria, risulterebbe non agevole la comprensione della portata e dei limiti delle deroghe stabilite per siffatte disposizioni.

D'altro canto, non va sottovalutata la circostanza che talune disposizioni del disegno di legge in argomento (anche nel testo modificato) risultano caratterizzate da non lievi lacune: a titolo esemplificativo, l'articolo 3, nel disporre la sostituzione dell'articolo 2776 del codice civile (« Collocazione sussidiaria sugli immobili »), omette di riprodurre quanto previsto dall'articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 633, facendo in tal modo sorgere il problema della sopravvivenza di questa ultima disposizione.

Quanto si è detto sottolinea la necessità di integrare il disegno di legge in esame in modo da adeguare le norme del codice civile concernenti i privilegi fiscali alla nuova disciplina tributaria ed in particolare alle disposizioni adottate in sede di riforma tributaria (vedi segnatamente l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in tema di privilegi dei crediti per imposte dirette) per coordinare la normativa civilistica con le sopravvenute regolamentazioni fiscali.

In concreto, tra gli attuali sette articoli del testo modificato dal disegno di legge andrebbero inseriti ulteriori otto articoli, talchè il testo stesso risulterebbe composto di complessivi quindici articoli.

2) Nell'articolo 2752 del codice civile proposto, recependosi quanto previsto nell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il primo comma va formulato in modo da collegare il privilegio generale sui mobili ai crediti dello Stato derivanti dalle nuove imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, ILOR), con esclusione non più del "tributo fondiario", ma dell'imposta o quota di imposta imputabile ai redditi

immobiliari, ivi compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente.

Nel secondo comma è opportuno precisare — seguendo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (vedi da ultimo Cassazione, sezione I, 9 marzo 1973, n. 637 in Foro it. 1973 I, c. 2120) — che il criterio limitativo ivi previsto, relativo ai ruoli suppletivi, ha carattere non temporale ma quantitativo: nel senso che il privilegio generale deve essere riconosciuto ai tributi relativi alle due più recenti annualità d'imposta risultanti dai ruoli suppletivi, sia che tali due annualità precedano immediatamente, in senso temporale, il biennio, sia che tale immediatezza non ricorra.

Dopo il secondo comma è necessario prevedere il privilegio generale per i crediti dello Stato derivanti dall'applicazione dell'IVA, stabilito dall'articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 633, (il quale attribuisce a tale privilegio il grado successivo a quello indicato al numero 15 dell'articolo 2778 del codice civile mentre, come si vedrà, in seguito alle modifiche apportate dal disegno di legge tale privilegio deve essere collocato al n. 19 della stessa disposizione.

3) L'articolo 2758 va modificato con l'aggiunta di un nuovo comma dopo il primo, concernente il privilegio per credito di rivalsa in materia di IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Va poi eliminato l'ultimo comma del vecchio testo, riguardante il privilegio dei comuni per l'imposta di consumo, in conseguenza della soppressione di tale tributo.

4) Nell'articolo 2759 si rende necessario eliminare il riferimento all'imposta di ricchezza mobile di categoria B e C/1 e riferire invece il privilegio ai crediti derivanti dall'applicazione delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, IROL) limitatamente alla imposta o alla quota di imposta imputabile al reddito di impresa.

Il secondo comma della stessa disposizione deve essere soppresso, in conseguenza della soppressione dell'ICAP e relativa addizionale.

Vanno inoltre aggiunti al primo comma altri due commi riproducenti, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 56, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

È opportuno sottolineare che, nella nuova formulazione dell'articolo 2753, al termine "contribuente" (articolo 2759, primo comma, testo vigente) e "debitore" (articolo 56, quarto comma citato) deve sostituirsi il termine "imprenditore" per evitare ogni difficoltà interpretativa nelle ipotesi in cui il reddito d'impresa sia prodotto da persona diversa dal soggetto passivo di imposta e a questi imputato a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 1973, n. 597.

5) L'articolo 2771 deve essere modificato al fine di sostituire, nel primo comma, il riferimento al "tributo fondiario" con il riferimento ai crediti derivanti dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, ILOR) limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale dell'imposta imputabile ai redditi immobiliari, ivi compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente.

Appare poi opportuno sopprimere il secondo comma, contenente una norma insuscettibile di trovare applicazione nel nuovo regime dell'imposizione diretta, e la cui permanenza potrebbe perciò ingenerare dubbi ed incertezze di interpretazione.

Si rende poi opportuno integrare l'attuale terzo comma (che diverrebbe secondo) nel senso già precisato con riguardo al secondo comma dell'articolo 2572, ed inserire un ultimo comma, che vi produca la disposizione di cui all'articolo 56, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 citato.

6) L'articolo 2772 va integrato, al primo comma, con riferimento al credito dello Stato derivante dall'applicazione dell'INVIM, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della legge istitutiva 28 ottobre 1972, n. 643.

Deve essere altresì previsto, in un comma aggiunto dopo il primo, il privilegio sull'immobile che abbia formato oggetto della cessione imponibile agli effetti dell'IVA, sem-

pre che sussista la responsabilità solidale del cessionario, secondo quanto previsto dall'articolo 62 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Va infine inserito un ulteriore comma, dopo il precedente, concernente il privilegio per i crediti di rivalsa indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In conseguenza della suddetta integrazione va modificata la rubrica dell'articolo eliminandosi l'indicazione dello Stato quale titolare dei crediti.

7) L'articolo 2773 va soppresso, poichè tale disposizione non ha più applicazione essendo venuti meno i tributi diretti locali sugli immobili.

8) L'articolo 2776, nel testo sostituito dal disegno di legge in argomento, con l'articolo 3 per l'accennata considerazione va integrato con l'aggiunta di un comma concernente la collocazione sussidiaria sugli immobili per i crediti dello Stato derivanti dall'applicazione dell'IVA in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.

9) L'articolo 2778, nel testo sostituito dal disegno di legge in argomento, con l'articolo 5 deve essere armonizzato con le modificazioni proposte in precedenza.

In particolare vanno collocati:

al n. 2 i crediti per le imposte che comunque colpiscono redditi immobiliari, indicate dall'articolo 2771 nella formulazione che qui si propone;

al n. 7 i crediti dello Stato per i tributi indiretti (indicati dall'articolo 2758) nonchè i crediti per le imposte che colpiscono i redditi di impresa;

al n. 18 i crediti dello Stato per le imposte sui redditi indicate dall'articolo 2752, primo comma;

al n. 19 i crediti dello Stato derivanti dalla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 633;

al n. 20 i crediti degli enti locali per i tributi, indicati dall'articolo 2752, diversi da quelli che si riferiscono ad immobili.

10) L'articolo 2779 deve essere modificato per raccordarne il contenuto alle variazioni apportate all'ordine fissato dall'articolo 2778: pertanto le ipoteche sugli autoveicoli devono essere posposte ai privilegi, menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo 2778, e non già a quelli menzionati nei primi sette numeri della stessa norma, secondo quanto stabilito dal testo oggi vigente.

11) Si rende opportuno infine modificare l'articolo 2780, al fine di armonizzarlo con le modificazioni in precedenza proposte.

In particolare, il numero 5 di tale disposizione deve essere integrato con il riferimento ai crediti dello Stato derivanti dall'applicazione dell'IRVIM

12) Nell'articolo 6 del disegno di legge in esame, è opportuno l'inserimento di un terzo comma a salvaguardia dei tributi soppressi a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria, riscuotibili a stralcio nel periodo di decadenza.

La previsione di una norma transitoria, che lasci fermi i privilegi fiscali previsti dalla vigente disciplina civilistica per crediti di imposta derivanti da rapporti pendenti, appare infatti giustificata.

Invero, con le modificazioni che si consiglia di apportare alle norme del codice civile in materia di privilegi fiscali, per adeguarle alla nuova disciplina tributaria, i crediti relativi a tributi soppressi e derivanti da rapporti ancora pendenti verrebbero altrimenti estromessi dall'ordine di prelazione, per la venuta meno delle norme civilistiche che ne garantivano la posizione poziore rispetto ad altri crediti.

13) Sulla base delle considerazioni sopra svolte, questo ufficio reputa opportuno trasmettere uno schema articolato delle modifiche da apportare alla vigente normativa in materia di privilegi fiscali redatto sulla base delle proposte suggerite.

Si reputa infine opportuno formulare alcune osservazioni sulle modificazioni che si intendono apportare alla vigente disciplina

civilistica in materia di privilegi con il disegno di legge in oggetto, nel testo modificato in discussione al Senato.

Come è noto, l'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ha attribuito priorità ad alcuni privilegi disciplinati dagli articoli 2751, n. 4 e 2753 del codice civile alterando l'ordine di tutti i rimanenti privilegi. Stabilisce infatti detta norma che le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato, nonché tutte le indennità dovute per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro e i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti, o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 dello stesso articolo.

Il testo modificato del disegno di legge in oggetto prevede l'abrogazione dell'articolo 66 della predetta legge n. 153 e l'inserimento — tra l'altro — di un nuovo articolo nel codice civile e precisamente il 2751-bis, il quale, ampliando la sfera dei privilegi concernenti i crediti per retribuzioni di lavoro, prevede l'inserimento nei privilegi medesimi anche dei crediti afferenti retribuzioni dei professionisti, provvigioni, crediti del coltivatore diretto, delle società nonché degli enti cooperativi e dell'impresa artigiana.

Il suddetto testo stabilisce, inoltre, che anche ai crediti in parola, oltre che a quelli per contributi previdenziali, si applicano le norme dell'articolo 2776 del codice civile e quindi, nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobiliari, tali crediti hanno preferenza su quelli chirografari.

Dall'esame delle nuove norme in questione si desume, altresì, che l'articolo 2777 del codice civile viene modificato nel senso che, non solo le spese di giustizia sono preferite ad ogni altro credito anche pignoratorio o ipotecario, ma immediatamente dopo le suddette spese sono collocati i crediti di cui al nuovo articolo 2751-bis (crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti del coltivatore diretto, delle società nonché degli enti cooperativi e della impresa artigiana).

Si rileva ancora che l'articolo 2778 del già citato testo modificato, prevede al primo posto dell'ordine di prelazione, l'inserimento dei crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Immediatamente dopo seguono i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'articolo 2771 del codice civile, e quelli dell'imposta locale sui redditi, iscritta nel ruolo dell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Infine, al n. 8 del suddetto ordine di privilegi, sono stati introdotti i crediti per contributi dovuti ad istituti od enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle precedentemente indicate, per cui, l'ordine dei privilegi degrada al diciottesimo posto per i tributi diretti spettanti allo Stato e al diciannovesimo per i crediti da tributi di spettanza degli enti locali, con un ulteriore declassamento rispetto all'ordine esistente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 153 del 1969.

In definitiva con il testo modificato vengono di nuovo ad esistere privilegi generali che precedono tutti i privilegi speciali e generali; anzi, alcuni privilegi generali mobiliari — quelli di cui al nuovo articolo 2751-*bis* (crediti per retribuzione e provvigioni, crediti del coltivatore diretto, delle società, nonché degli enti cooperativi e dell'impresa artigiana) — vengono collocati immediatamente dopo il privilegio delle spese di giustizia, avendo quindi preferenza anche su ogni altro credito pignoratizio o ipotecario, mentre, prima dell'innovazione apportata dall'articolo 66 della legge n. 153, del 1969, i privilegi generali sui mobili erano sempre stati posti dopo quelli speciali.

D'altra parte, se può trovare giustificazione, per evidenti ragioni umanitarie e sociali, la preferenza accordata ai crediti dei lavoratori che traggono dalla loro attività quotidiana l'unica fonte di sussistenza, non si comprende perchè mai lo Stato, in veste di riscuotitore di tributi, debba essere considerato meno importante degli enti previdenziali. In sostanza, se è riconosciuto allo Stato, in virtù del suo potere sovrano, il di-

ritto di creare e far valere la pretesa tributaria nei confronti di qualsiasi soggetto, non può ammettersi che, una volta iscritto a ruolo il credito d'imposta, questo venga ad assumere la veste di un credito con minore grado di privilegio rispetto ai crediti degli enti assistenziali e previdenziali ai quali lo stesso Stato contribuisce in via ordinaria.

Sembra opportuno, pertanto, che venga ripristinata, ad esclusione dei crediti dei lavoratori, la priorità dei crediti d'imposta almeno rispetto a tutti i crediti indicati nell'articolo 2 del testo in esame, così come era previsto nell'ordine di prelazione esistente prima dell'entrata in vigore della più volte citata legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ciò, anche nella considerazione che, già in base all'attuale disciplina della materia, spesso i crediti per tributi (specie per quelli indiretti) rimangono insoddisfatti, con particolare frequenza nella ipotesi in cui il privilegio può essere esercitato solo sui beni mobili; con la conseguenza che la modifica di tale disciplina, che aggravi la posizione dei crediti stessi, non può non comportare un ulteriore notevole pregiudizio alle entrate tributarie.

Quanto sopra si comunica ai sensi della circolare n. 72530/10888.9 25/1.1.26 del 14 gennaio 1964 di codesta Presidenza ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Chiedo di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge per dar modo ai commissari di meglio meditare le numerose questioni sollevate dal documento del Ministro delle finanze.

BOLDRINI. Mi associo alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.